

# REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 4 novembre 2024, n. 6

Definizione dei criteri per l'esercizio coordinato ed integrato tra le attività minerarie in esercizio, quelle di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso e gli interventi per la valorizzazione di tale patrimonio nonché definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione degli interventi per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso e dei casi di revoca e di decadenza di tale autorizzazione ai sensi degli articoli 3, comma 5, e 6, comma 4, della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 28 (Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso).

(GU n.29 del 19-7-2025)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia  
Supplemento n. 45 dell'8 novembre 2024)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Emana

il seguente regolamento regionale:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 3, comma 5, e 6, comma 4, della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 28 (Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso) definisce:

a) i criteri per l'esercizio coordinato ed integrato delle attività minerarie in esercizio, degli interventi per la valorizzazione e delle attività di valorizzazione delle miniere dismesse o di compendi immobiliari di miniere dismesse o dei cantieri dismessi all'interno dei parchi minerari di cui all'art. 3 della stessa legge regionale n. 28/2009;

b) i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione, da parte della regione, degli interventi per la valorizzazione a fini di ricerca scientifica, turistici, culturali e sociali, effettuati in miniere dismesse o in compendi immobiliari di miniere dismesse, nonché in cantieri dismessi all'interno di aree interessate da permessi di ricerca o da concessioni minerarie in corso, nel rispetto del programma regionale per il recupero e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso di cui all'art. 2 della stessa legge regionale n. 28/2009;

c) la procedura per il rilascio dell'autorizzazione di cui alla lettera b) e la documentazione tecnica e amministrativa necessaria

alla presentazione della relativa istanza;

d) i casi di revoca e di decadenza dell'autorizzazione di cui alla lettera b).

## Art. 2

### Definizioni

1. A garanzia di univocita' applicativa delle previsioni di cui al presente regolamento, ai sensi degli articoli 3, comma 5, e 6, comma 4, della legge regionale n. 28/2009, ai fini dello stesso regolamento si intende per:

a) miniere dismesse o compendi immobiliari di miniere dismesse: miniere o infrastrutture non piu' interessate da permessi di ricerca o da concessioni minerarie in esercizio nonche' sezioni di miniere o infrastrutture collocate in aree interessate da permessi di ricerca o da concessioni minerarie in esercizio, purché tali sezioni non siano piu' interessate dallo sfruttamento minerario o da attivita' di ricerca mineraria;

b) cantieri dismessi: cantieri non piu' interessati dall'esercizio di attivita' mineraria all'interno di aree interessate da permessi di ricerca o da concessioni minerarie in corso;

c) intervento per la valorizzazione: intervento di carattere strutturale, comprensivo degli interventi di messa in sicurezza e di recupero funzionale allo svolgimento della successiva attivita' di valorizzazione di miniere dismesse o di compendi immobiliari di miniere dismesse o di cantieri dismessi, soggetto ad autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b);

d) progetto per la valorizzazione: l'insieme degli elaborati, delle relazioni e delle valutazioni tecniche finalizzati a definire l'intervento per la valorizzazione di cui alla lettera c), nel rispetto dei principi di salvaguardia della sicurezza dei territori interessati nonche' di salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei visitatori di miniere dismesse o di compendi immobiliari di miniere dismesse o di cantieri dismessi oggetto di valorizzazione;

e) operatore per l'intervento per la valorizzazione: persona fisica o giuridica che realizza un intervento per la valorizzazione; tale operatore puo' anche essere il concessionario o il titolare del permesso di ricerca in caso di esercizio coordinato ed integrato dell'attivita' mineraria ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 28/2009 e secondo quanto definito dal presente regolamento;

f) autorizzazione dell'intervento per la valorizzazione: autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 4 e dell'allegato 1, parte integrante del presente regolamento, e rilasciata dalla competente struttura regionale per la realizzazione di un intervento di cui alla lettera c);

g) attivita' di valorizzazione: attivita' svolta a seguito di un intervento di cui alla lettera c), ove valutato necessario dalla struttura regionale competente ai fini dell'attivita' di ricerca scientifica, turistica, culturale o sociale in miniere dismesse o in compendi immobiliari di miniere dismesse o in cantieri dismessi nel rispetto, in particolare, del programma regionale di cui all'art. 1, comma 1;

h) operatore per lo svolgimento dell'attivita' di valorizzazione: persona fisica o giuridica, anche coincidente con l'operatore di cui alla lettera e), che svolge un'attivita' di valorizzazione ai sensi della lettera g);

i) programma per la valorizzazione: documentazione tecnica e amministrativa relativa alle azioni proposte ai fini dello svolgimento di un'attivita' di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso;

j) prescrizioni sulle condizioni di sicurezza: prescrizioni tecniche e procedurali, disposte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), relative al mantenimento delle condizioni di sicurezza di miniere dismesse o di compendi immobiliari di miniere dismesse o di cantieri dismessi, in funzione dello svolgimento di una specifica attivita' di valorizzazione, fermo restando quanto previsto

all'art. 6, comma 5, della legge regionale n. 28/2009;

k) organo di vigilanza: il dirigente della struttura regionale competente in materia di polizia delle miniere ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959.

### Art. 3

#### Autorizzazione ed esercizio coordinato e integrato delle attività minerarie

1. In caso di interventi per la valorizzazione di cantieri dismessi o di sezioni di miniere dismesse o di compendi immobiliari di miniere dismesse localizzati in aree interessate da permessi di ricerca o da concessioni minerarie in esercizio, l'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), può essere rilasciata, purché sia garantito l'isolamento tecnico e funzionale rispetto alle attività minerarie in corso, previa acquisizione del consenso e dell'attestazione di cui all'art. 4, comma 4, e ferme restando le prerogative di competenza statale in caso di interventi che riguardino cantieri dismessi, sezioni di miniere dismesse o compendi immobiliari di miniere dismesse rientranti nel patrimonio indisponibile dello Stato.

2. Qualora l'isolamento tecnico e funzionale di cantieri dismessi, di sezioni di miniere dismesse o di compendi immobiliari di miniere dismesse collocati in aree interessate da permessi di ricerca o da concessioni minerarie in esercizio non sia tecnicamente possibile rispetto a tali attività minerarie, in sede di istanza di autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), è presentata, per l'approvazione, una proposta di convenzione tra il concessionario della miniera o il titolare del permesso di ricerca e gli operatori di cui all'art. 2, comma 1, lettere e) ed h), ove tra loro non coincidenti. La convenzione di cui al precedente periodo contiene, a garanzia della sicurezza dei lavoratori e dei visitatori, la regolazione dei rapporti tra l'attività mineraria in esercizio, l'intervento per la valorizzazione e l'attività di valorizzazione.

3. In mancanza della proposta di convenzione di cui al comma 2 tra il concessionario della miniera o il titolare del permesso di ricerca e l'operatore di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), l'autorizzazione per l'intervento per la valorizzazione può essere rilasciata solo al titolare del permesso di ricerca o al concessionario della miniera, in qualità di soggetto titolare della disponibilità delle aree interessate. In mancanza della proposta di convenzione di cui al comma 2 tra il concessionario della miniera o il titolare del permesso di ricerca e l'operatore di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), l'attività di valorizzazione conseguente all'intervento di cui al precedente periodo può essere svolta unicamente dal titolare del permesso di ricerca o dal concessionario della miniera.

4. L'esercizio coordinato ed integrato delle attività minerarie in corso, degli interventi per la valorizzazione e delle attività di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, di cui ai commi 2 e 3, è effettuato secondo i criteri di cui all'allegato 2, parte integrante del presente regolamento.

5. Qualora sia possibile l'isolamento tecnico e funzionale tra le attività minerarie, gli interventi per la valorizzazione e le attività di valorizzazione di cantieri dismessi o di sezioni di miniere dismesse o di compendi immobiliari di miniere dismesse collocate in aree interessate da permessi di ricerca o da concessioni minerarie in corso, anche il concessionario o il permissionario, ove interessato all'esercizio coordinato e integrato di tali attività, può presentare istanza di autorizzazione di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 28/2009.

6. E', altresì, necessaria l'autorizzazione regionale di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), per l'esecuzione di eventuali ulteriori interventi per la valorizzazione, anche laddove siano già in fase di svolgimento attività di valorizzazione. Gli interventi di manutenzione ordinaria durante lo svolgimento di attività di valorizzazione non necessitano della autorizzazione regionale di cui al presente regolamento.

7. Le modifiche al programma per la valorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), devono essere comunicate alla struttura

regionale competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ai fini degli eventuali conseguenti interventi per la valorizzazione, ritenuti necessari da tale struttura.

8. L'autorizzazione regionale di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ha natura personale e puo' essere richiesta da chiunque abbia la legittima disponibilita' delle aree e degli immobili destinati agli interventi per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, da attestare ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a).

9. Ai fini della decisione sul rilascio del provvedimento di autorizzazione dell'intervento per la valorizzazione localizzato all'interno del perimetro di permessi di ricerca o di concessioni minerarie in esercizio, la struttura regionale competente considera, in particolare:

a) gli aspetti di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nonche' dei visitatori nelle successive fasi di valorizzazione;

b) la tutela del giacimento minerario, qualora esistente, in relazione agli obiettivi di sviluppo del medesimo nel rispetto della politica nazionale delle materie prime;

c) le interferenze che possono ostacolare l'approvvigionamento delle materie prime minerarie sulla base degli indirizzi di politica mineraria e dei relativi programmi di ricerca mineraria di competenza dello Stato.

#### Art. 4

##### Presentazione dell'istanza di autorizzazione

1. L'operatore interessato al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), presenta istanza alla struttura regionale competente, corredata dalla seguente documentazione:

a) attestazione della disponibilita' della miniera dismessa, del compendio immobiliare di miniera dismessa o del cantiere dismesso interessato dall'intervento per la valorizzazione;

b) progetto per la valorizzazione comprendente:

1. inquadramento territoriale-geografico;
2. inquadramento geologico e geomorfologico;
3. inquadramento storico e archeologico;
4. inquadramento urbanistico e territoriale;
5. inquadramento naturalistico-paesaggistico;

6. descrizione dello stato attuale della miniera dismessa, del compendio immobiliare di miniera dismessa o del cantiere dismesso oggetto dell'intervento per la valorizzazione;

7. rilievo topografico aggiornato dell'area interessata dall'intervento di valorizzazione in scala opportuna e dei percorsi utilizzabili a cielo aperto;

8. valutazione della stabilita' della miniera dismessa, del compendio immobiliare di miniera dismessa o del cantiere dismesso oggetto dell'intervento per la valorizzazione;

9. collegamenti con la viabilita' ordinaria e sistemazione delle vie di accesso dei visitatori alla miniera dismessa, al compendio immobiliare di miniera dismessa o al cantiere dismesso oggetto di valorizzazione;

10. descrizione dell'intervento per la valorizzazione;

11. descrizione inerente all'eduazione delle acque, alla ventilazione della miniera e alla qualita' dell'aria;

12. tracciamento o ripristino della seconda uscita della miniera dismessa, del compendio immobiliare di miniera dismessa o del cantiere dismesso, qualora se ne reputi la necessita' a seguito di valutazione dei rischi per il personale e per i visitatori;

c) programma per la valorizzazione in riferimento a:

1. documento organizzativo dell'attivita' di valorizzazione;

2. documento organizzativo per la gestione delle emergenze gestionali;

3. documento organizzativo per le emergenze antincendio;

4. schema degli impianti elettrici e di comunicazione in sotterraneo e con l'esterno;

5. schema dell'impianto di ventilazione, qualora previsto, o della ventilazione naturale;

6. criteri per l'organizzazione del servizio di manutenzione delle gallerie e dei vuoti di coltivazione e per l'eduzione delle acque sotterranee;

7. schema di organizzazione dei trasporti del personale e dei visitatori;

8. elenco delle macchine utilizzate per l'attività di valorizzazione;

9. programma di monitoraggio relativo al mantenimento delle condizioni di progetto, con particolare riferimento alla ventilazione e alla stabilità dei vuoti sotterranei;

d) dati informativi circa la presenza di radon nel sottosuolo e programma di accertamento e controllo;

e) verifica del potenziale accumulo di acqua nei cantieri minerari dismessi a quote superiori a quelle dell'intervento per la valorizzazione;

f) studio dell'impianto di ventilazione e relativo progetto definitivo;

g) documentazione attestante l'appartenenza ad una attività mineraria dismessa della miniera dismessa, del compendio immobiliare di miniera dismessa o del cantiere dismesso oggetto dell'intervento per la valorizzazione;

h) relazione dalla quale risultino la fattibilità tecnico-economica dell'intervento per la valorizzazione, anche in riferimento alla conseguente attività di valorizzazione, nonché le fonti di finanziamento per la realizzazione di tale intervento.

2. Per la definizione dei contenuti del progetto per la valorizzazione, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), l'operatore tiene conto anche dei contenuti del catasto delle miniere dismesse o abbandonate di cui all'art. 5 della legge regionale n. 28/2009.

3. La documentazione di cui al comma 1 deve essere predisposta da tecnico abilitato, ove prescritto dalla normativa di settore.

4. In caso di intervento per la valorizzazione localizzato all'interno di cantieri dismessi o di sezioni di miniere dismesse o di compendi immobiliari di miniere dismesse collocati in aree interessate da permessi di ricerca o da concessioni minerarie in esercizio, di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 28/2009, l'operatore per l'intervento per la valorizzazione allega all'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 anche il consenso espresso del titolare del permesso di ricerca o della concessione mineraria, nonché una dichiarazione del direttore responsabile designato dal titolare del permesso di ricerca o della concessione mineraria, che attesta l'isolamento tecnico e funzionale dei medesimi cantieri dismessi o delle sezioni di miniere dismesse o di compendi immobiliari di miniere dismesse dalle attività minerarie in esercizio.

5. Salvo quanto previsto al comma 4, qualora non sia possibile mantenere l'isolamento tecnico e funzionale tra l'intervento per la valorizzazione, l'attività di valorizzazione e l'attività mineraria in esercizio, ai fini della presentazione della istanza di autorizzazione di cui al comma 1 si applica quanto previsto all'art. 3, commi 2 e 3, e all'allegato 2 del presente regolamento.

6. Ai fini della redazione e della conseguente presentazione della documentazione di cui al presente articolo si applica, per le relative indicazioni tecniche ed operative, quanto previsto dall'allegato 1 del presente regolamento.

## Art. 5

### Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), è rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di miniere entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa istanza ai sensi dell'art. 4, acquisiti gli atti di assenso e i pareri di competenza delle altre amministrazioni e degli altri enti interessati, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, si intendono compresi tra gli atti e i pareri di competenza di altre

amministrazioni interessate:

a) l'assenso dell'autorita' statale competente, in caso di interventi riguardanti cantieri dismessi, sezioni di miniere dismesse o compendi immobiliari di miniere dismesse rientranti nel patrimonio indisponibile dello Stato;

b) il parere delle competenti articolazioni del Ministero della cultura, ove prescritto in relazione agli interventi in aree sottoposte a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

#### Art. 6

##### Revoca e decadenza del provvedimento di autorizzazione

1. La struttura regionale di cui all'art. 4, comma 1, a seguito dei controlli effettuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959, puo' disporre la revoca dell'autorizzazione quando:

a) non siano stati avviati gli interventi per la valorizzazione del sito entro un anno dalla data del rilascio della relativa autorizzazione;

b) non sia stato avviato lo svolgimento delle attivita' di valorizzazione entro un anno dalla realizzazione dei correlati interventi per la valorizzazione;

c) non sia stata esercitata l'attivita' di valorizzazione per un periodo continuativo di almeno tre anni, fatte salve eventuali sospensioni dell'attivita' ai sensi della specifica normativa di settore;

d) non siano state osservate le prescrizioni dell'autorizzazione disposte ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza in funzione dello svolgimento della specifica attivita' di valorizzazione.

2. La struttura regionale di cui al comma 1, a seguito dei controlli effettuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959, puo' disporre la decadenza dell'autorizzazione quando venga meno la disponibilita' della miniera dismessa, del compendio immobiliare di miniera dismessa o del cantiere dismesso.

#### Art. 7

##### Norme transitorie e finali

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il regolamento regionale 17 marzo 2015, n. 2 (Criteri e modalita' per il rilascio dell'autorizzazione per gli interventi di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 28 «Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso»), fatti salvi gli effetti prodotti o derivanti dalle disposizioni di cui allo stesso regolamento.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai procedimenti inerenti alle autorizzazioni regionali degli interventi per la valorizzazione di cui alla legge regionale n. 28/2009, avviati dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento regionale e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 4 novembre 2024

FONTANA

(Omissis)